

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 aprile 2010.

Modifiche all'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il Capitolo I, numeri 4 e 6, dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche alle norme sopraindicate, anche al fine semplificare le procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto disciplinate dal medesimo capitolo I dell'Allegato C;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 6/10E del 3 marzo 2010;

Decreta:

Al Capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4, le parole «di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a categoria» sono sostituite dalle seguenti: «di I, II, III, IV e V categoria»;

b) al primo paragrafo del numero 6 sono apportate le seguenti modificazioni;

1) al primo periodo, le parole: «della 1^a categoria» sono sostituite dalle seguenti: «delle categorie I e V, gruppo A»;

2) alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità, la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda.».

Roma, 8 aprile 2010

Il Ministro: MARONI

10A05183

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 21 aprile 2010.

Variazione dei tenori in nicotina e monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Viste le lettere del 19 gennaio e del 3 marzo 2010 con la quale la società British American Tobacco Italia Spa ha comunicato la variazione dei tenori in nicotina e di monossido di carbonio di alcune marche di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina e monossido di carbonio dichiarati dalle citate Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

